

SENATO DELLA REPUBBLICA

XV LEGISLATURA

Doc. **LII-bis**
n. **22**

RELAZIONE **SULLO STATO DEI RAPPORTI** **TRA FISCO E CONTRIBUENTE** **NEL CAMPO DELLA POLITICA FISCALE**

(Anno 2007)

(Articolo 13, comma 13-bis, della legge 27 luglio 2000, n. 212, come modificato dall'articolo 94, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289)

Presentata dal Garante del contribuente per la regione Friuli Venezia Giulia

Comunicata alla Presidenza il 21 dicembre 2007

PAGINA BIANCA



**GARANTE DEL CONTRIBUENTE
PER LA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA**


Prot. n. 424

Trieste, 21 dicembre 2007

Al Sig. Presidente del Consiglio dei Ministri
ROMA

All'On.le. Presidente della Camera dei deputati
ROMA

All'On.le. Presidente del Senato
ROMA



OGGETTO: Relazione annuale in sensi dell'art. 13-bis della L. n. 212/2000 modificata dall'art. 94-co. 7 della legge n. 289/2002.

Sono rimaste praticamente insolte le problematiche di fondo evidenziate nelle precedenti relazioni annuali, per cui si rinvia alle osservazioni ivi formulate onde di evitare inutili ripetizioni; si richiama in particolare quanto già rilevato a proposito dell'attuazione dei principi di chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie, di tutela dell'integrità patrimoniale, di informazione al contribuente e di motivazione degli atti, nonché circa la necessità di stabilire la sospensione del termine per l'impugnazione nel caso di richiesta d'intervento del Garante e di prevedere un qualche strumento idoneo ad attribuire maggiore incisività all'intervento stesso.

Si provvede quindi a riferire di seguito soltanto per quanto riguarda più specificamente l'attività svolta nel corrente anno, con accenno alle problematiche di carattere generale eventualmente connesse.

1) - Nel corso del corrente anno sono pervenute alla data della presente relazione n. 123 nuove pratiche, riguardanti:

- ritardi nei rimborsi di imposte	n. 22
- richieste di attivazione autotutela	" 29
- verifiche fiscali	" 4
- tributi locali	" 14
- varie	" 54
	<u>123</u>

I dati numerici confermano la tendenza ad un mutamento qualitativo degli interventi sollecitati dai contribuenti. Continuano tuttavia a pervenire in buon numero le richieste concernenti ritardi nei rimborsi, fatto questo che mal si concilia con le notizie diffuse dai mezzi d'informazione circa il buon andamento delle entrate fiscali. E' inoltre sempre molto sentita e negativamente valutata dai contribuenti la mancanza di notizie circa l'epoca, anche approssimativa, di erogazione dei rimborsi stessi.

2) - In materia d'informazione è stata segnalata ai competenti Organi dell'Agenzia delle Entrate con la relazione semestrale al 30 giugno u.s. il permanere delle difficoltà di contatto con i numeri verdi, nonché l'inadeguatezza del servizio di prenotazione di appuntamento via web

Per verificare la funzionalità dei servizi di assistenza e di informazione ai contribuenti sono stati anche effettuati accessi presso vari Uffici locali dell'Agenzia delle Entrate. Salvo qualche rilievo di dettaglio i servizi sono risultati in media di livello soddisfacente, in qualche caso decisamente buono, anche sotto il profilo dell'ubicazione degli Uffici, con la sola eccezione - quanto a quest'ultima - dell'Ufficio di Trieste.

3) - Sembra finalmente avviata a conclusione la più volte segnalata situazione dei molti automobilisti che, essendo stati costretti al pagamento dell'IVA evasa a monte dai danti causa al momento dell'importazione dei veicoli di loro attuale proprietà per ottenere il celere rilascio della nuova carta di circolazione, hanno poi inutilmente chiesto all'Agenzia delle Entrate il rimborso di quanto pagato in luogo degli effettivi debitori. Dopo le prime sentenze delle Commissioni Tributarie che hanno riconosciuto la spettanza del rimborso in favore di alcuni dei molti utenti che hanno impugnato il silenzio-rifiuto dell'Amministrazione, la locale Direzione Regionale ha emanato l'8 ottobre u.s. una direttiva con la quale ha disposto che gli Uffici periferici procedano all'accoglimento delle istanze pendenti previa verifica documentale dei presupposti; è stata sollecitata a tale ultimo riguardo l'emanazione delle opportune istruzioni affinché non vengano creati ulteriori disagi agli aventi diritto.

Si rinnova in proposito la segnalazione della prospettata esigenza di salvaguardare adeguatamente già in fase normativa la posizione degli acquirenti in buona fede di veicoli d'importazione immatricolati dai danti causa con la produzione di documentazione IVA falsificata.

4) - In relazione alla vicenda di cui al punto precedente e a qualche altro caso con connotazioni similari si è ritenuto doveroso rivolgere agli Uffici finanziari della Regione la raccomandazione di valutare con la necessaria dose di duttilità le circostanze dei casi concreti che di volta in volta vengono sottoposti al loro esame, al fine di non incorrere in eccessi di rigore burocratico fondati su opinabili interpretazioni normative che non giovano alla creazione di un rapporto fiduciario con i contribuenti e all'immagine verso l'esterno dell'Amministrazione finanziaria.

5) - Molte delle richieste d'intervento in materia di tributi locali, che hanno registrato un sensibile aumento nel corrente anno, hanno riguardato l'applicazione del canone di fognatura e depurazione per il periodo successivo al 1° gennaio 1996, per il quale i Comuni si sono trovati in notevole difficoltà a causa della confusione normativa determinata dall'emanazione di una serie di disposizioni carenti del necessario coordinamento.

Le Amministrazioni comunali si sono in particolare attenute, nella procedura per la determinazione e la richiesta del canone di fognatura e depurazione, alle indicazioni fornite con la circolare n. 177/2000 dal Ministero delle Finanze, che, all'esito di un'articolata disamina del confuso iter normativo all'origine dei dubbi esternati da molti Comuni, ha in conclusione ritenuto:

- che a decorrere dal 1° gennaio 1996, data di entrata in vigore delle disposizioni dei commi 41 segg. ti dell'art.3 della legge n. 549/95 che hanno determinato la quota tariffaria del servizio di depurazione prevista dall'art.14 della legge n. 36/94 (c.d. legge Galli), il canone di depurazione è dovuto da tutti gli utenti allacciati alla fognatura a prescindere dalla sussistenza di impianti di depurazione nel territorio comunale, così come previsto dall'art. 14 della citata legge n. 36/94;

- che la richiesta di pagamento dei canoni di fognatura e depurazione è soggetta al termine quinquennale di prescrizione stabilito in via generale dall'art.2948 n.4 del Codice Civile, e non al termine triennale di decadenza previsto dall'art.290 del Testo Unico per la Finanza Locale, come precedentemente era stato ritenuto dallo stesso Ministero con circolare n. 263/96.

L'opinione espressa dal Ministero delle Finanze è stata successivamente parzialmente disattesa dalla Corte di Cassazione, che con alcune sentenze emesse a seguito di ricorsi proposti dai contribuenti o dai Comuni avverso decisioni di vario segno delle Commissioni tributarie, ha affermato infine:

- che soltanto il 3.10.2000, in virtù dell'art.24 del D.Lgs.n.258/2000, è entrato in vigore l'art.14-1°co. della legge n.36/94, che ha disposto la trasformazione dei canoni di fognatura e depurazione in quota del servizio idrico unificato, avente carattere di corrispettivo del servizio e non più di tributo, ed ha stabilito l'obbligo di corresponsione della quota di depurazione a prescindere dall'esistenza dei relativi impianti nel territorio comunale;

- che in conseguenza della natura tributaria assegnata dalla legge al suddetto canone prima della sua trasformazione in entrata patrimoniale, antecedentemente al 3.10.2000 l'Ente impositore era tenuto a notificare l'atto di accertamento entro il termine di decadenza triennale stabilito dal citato art.290 del T.U.F.L. (in tal senso, tra le altre, Cass. Sez Trib. n. 2100 del 2.2.2005).

Le pronunzie della Corte di Cassazione, nonostante le perplessità indotte dalla scarsa coerenza del ritenuto carattere di corrispettivo della "tariffa" con l'obbligatorietà del pagamento della quota di depurazione anche nei Comuni sprovvisti del relativo impianto, e quindi per un servizio inesistente, avevano comunque posto alcuni punti fermi centrati sulla natura tributaria dei canoni e sulla conseguente giurisdizione delle Commissioni Tributarie per le relative controversie sino al 3.10.2000, con il subentro del Giudice ordinario per il periodo successivo in relazione alla trasformazione in corrispettivi dei canoni stessi; anche tali punti sembrano però nuovamente messi in discussione dall'art. 3bis - 1° co. della legge n.203/2005, che nel modificare la norma concernente la giurisdizione delle Commissioni Tributarie ha attribuito loro, con specifica menzione, anche le controversie sui canoni di scarico e depurazione delle acque, determinando così l'insorgenza di nuovi dubbi sulla natura di detti canoni.

Questo è il quadro normativo che, relativamente ai ricorsi presentati per i canoni concernenti gli anni 1998 e 1999, ha dato luogo a difformi decisioni delle Commissioni Tributarie Provinciali (o delle diverse Sezioni della stessa Commissione), che talvolta hanno seguito l'orientamento ministeriale e talvolta quello poi avallato dalla Suprema Corte, con comprensibile sconcerto dei contribuenti interessati che, in situazioni del tutto identiche, hanno visto accogliere il ricorso del vicino e respinto il proprio o viceversa.

Sembra auspicabile pertanto un intervento chiarificatore da parte del legislatore circa la natura del canone in questione, rilevante anche ai fini della competenza degli Uffici del Garante.

6) - Gli altri esposti in materia di tributi locali hanno riguardato principalmente l'ICI, che è risultata in genere correttamente applicata. I Comuni interessati, interpellati da questo Ufficio, hanno quasi sempre fornito puntuali e sollecite spiegazioni in merito al loro operato, evidenziando come spesso gli errori lamentati dai contribuenti circa la determinazione della

misura del tributo traggano origine dall'inosservanza da parte degli stessi interessati dell'onere di denunziare le variazioni intervenute nella situazione degli immobili censiti.

7) - L'intensificazione dei controlli e delle verifiche fiscali, propiziata in Regione dalla non eccessiva presenza di soggetti con particolari volumi d'affari, ha dato luogo a qualche protesta da parte dei contribuenti interessati; una Società operante nel settore cantieristico ha lamentato in particolare il susseguirsi di numerose verifiche in tema di fiscalità e di lavoro, tanto da far pensare ad un comportamento persecutorio e discriminatorio nei suoi confronti da parte delle Autorità preposte.

Questo Ufficio, accertata l'effettiva successione di numerose verifiche a vario titolo nei confronti della contribuente (di cui l'ultima, qualificata come verifica fiscale generale, iniziata dalla G. di F. il 20.9.2007 a circa un anno di distanza dalla conclusione di quella precedente effettuata dall'Agenzia delle Entrate), nell'escludere il prospettato intento persecutorio ha ritenuto tuttavia opportuno richiamare la particolare attenzione dell'Agenzia delle Entrate e della G. di F. sullo spirito informatore delle disposizioni dell'art. 12 dello Statuto; tali disposizioni, contenute in una legge intesa esplicitamente a dettare i principi generali dell'ordinamento tributario ed alle quali deve riconoscersi quanto meno valore di indirizzo, evidenziano in particolare come il legislatore abbia considerato accessi, ispezioni e verifiche come strumenti da utilizzare con oculatezza nei soli casi di concreta effettiva necessità di indagini "in loco" e per specifici motivi di natura strettamente fiscale, trattandosi di iniziative suscettibili di incidere pesantemente sul normale espletamento dell'attività dei verificati e sul libero esercizio di un loro diritto costituzionalmente garantito.


E' stata pertanto rivolta ai preposti in ambito regionale dei due organismi la raccomandazione di voler tenere nella debita considerazione, nell'uso delle facoltà discrezionali che loro competono, il suddetto spirito informatore, al fine di non interferire più dello stretto necessario nelle normali attività dei contribuenti e di non dare ai medesimi l'impressione di un accanimento persecutorio, impressione che verrebbe a precludere ogni possibilità di rapporto fiduciario.

Il tema investe inoltre direttamente le competenze normative per l'adozione di una regolamentazione delle verifiche coerente con l'orientamento emergente dalle disposizioni dello Statuto.

I Componenti

Avv. Egone Niseteo

Gen.le Ennio Boi



IL PRESIDENTE
dott. Augusto Marinelli

